

Deliberazione 13 marzo 2008 - ARG/elt 30/08

Modificazioni e integrazioni al Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 marzo 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1996;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP*) 30 luglio 1986, n. 42;
- il provvedimento *CIP* 14 dicembre 1993, n. 15;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata e l’allegato A recante “Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo Integrato” (di seguito: deliberazione n. 96/04);

- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- Il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 256/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- Il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – periodo di regolazione 2008-2011, Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato 2008-2011);
- l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, n. ARG/elt 4/08;
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007, atto n. 34/07;
- il documento per la consultazione 30 novembre 2007, atto n. 47/07 (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2007).

Considerato che:

- l'articolo 35 del Testo integrato 2008-2011 prevede che l'Autorità definisca un meccanismo di perequazione finalizzato a garantire che la maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti sulle reti di distribuzione, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Testo integrato, sia attribuita alle imprese che hanno effettivamente realizzato detti investimenti.

Considerato che:

- il comma 36.2 del Testo integrato 2008-2011 stabilisce che i corrispettivi unitari $\rho_3^c(disAT)$ e i costi unitari standard p_k siano fissati con separato provvedimento dell'Autorità;
- il comma 37.2 del Testo integrato 2008-2011 stabilisce che i corrispettivi unitari $\rho_1^c(disMT)$, $\rho_3^c(disMT)$ e i costi unitari standard r_k siano fissati con separato provvedimento dell'Autorità;
- i costi unitari standard p_k e r_k costituiscono elementi di ponderazione ai fini dell'attribuzione alle imprese distributrici dei ricavi tariffari oggetto di perequazione; e che, dunque, ai fini dei meccanismi di perequazione risulta rilevante il rapporto relativo tra i costi standard associati alle differenti tipologie di impianto;

- sulla base delle informazioni disponibili non si rilevano apprezzabili variazioni, in termini relativi, tra i costi unitari standard associati alle diverse tipologie di impianto, rispetto ai valori utilizzati nel secondo periodo di regolazione.

Considerato che:

- il comma 40.1 del Testo integrato 2008-2011 prevede che sia definito un meccanismo di perequazione dei ricavi per l'erogazione del servizio di misura ai punti di prelievo in bassa tensione, finalizzato a garantire che la remunerazione dell'investimento in misuratori elettronici e sistemi elettronici di raccolta delle misure, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, e le quote di ammortamento dei misuratori elettromeccanici dismessi per la loro sostituzione con misuratori elettronici siano attribuite alle imprese distributrici che hanno effettivamente realizzato detti investimenti;
- il comma 40.2 del Testo integrato 2008-2011 prevede che, contestualmente al meccanismo di cui al precedente alinea, sia definito un sistema di penalità in relazione al mancato rispetto degli obiettivi di installazione obbligatori previsti dalla deliberazione n. 292/06, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della medesima deliberazione n. 292/06;
- relativamente alle utenze domestiche in bassa tensione, il servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 è regolato dal Titolo 3 e dal Titolo 4 del Testo integrato 2008-2011;
- le componenti tariffarie MIS_1 e MIS_3 , di cui al comma 25.1, e l'elemento $\sigma_1(mis)$ della tariffa DI , di cui al comma 31.1, coerentemente con quanto esplicitato alle tabelle da 8.1 a 8.4 del Testo integrato 2008-2011, relative ai punti di interconnessione e di immissione, sono composte da tre parti a copertura:
 - a) della manutenzione e installazione dei misuratori, ivi inclusi gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito ad essi riferito (INS);
 - b) della raccolta delle misure, ivi inclusi gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito relativo ai sistemi di telegestione (RAC);
 - c) e della validazione e registrazione delle misure (VER);
- in relazione ai punti di prelievo in bassa tensione, la parte INS del corrispettivo di misura è altresì destinata a garantire la copertura delle quote di ammortamento relative a misuratori elettromeccanici disinstallati prima del completamento della propria vita utile per essere sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- in relazione al *driver* da utilizzare ai fini della perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, nel documento per la consultazione 30 novembre 2007 era stata ipotizzata la conferma del riferimento al numero di misuratori elettronici installati, in coerenza con le scelte fatte per la perequazione relativa all'anno 2007;
- il *driver* di cui al precedente punto, comportando sostanzialmente un riconoscimento di costo di capitale medio di settore, in presenza di tecnologie differenziate, anche in termini di potenzialità e funzionalità, potrebbe risultare non adeguato ad incentivare l'adozione di tecnologie innovative anche ove

queste presentassero un differenziale di costo ragionevole rispetto ai benefici offerti in termini di servizio erogato.

Considerato che:

- il comma 41.1 del Testo integrato 2008-2011 prevede che l’Autorità definisca un meccanismo di perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione, a tutela dell’equilibrio economico-finanziario delle medesime, in esito alla nuova organizzazione del settore conseguente al completamento del processo di liberalizzazione;
- il medesimo comma 41.1 del Testo integrato 2008-2011 prevede che tale meccanismo sia sviluppato in coerenza con le proposte formulate nel capitolo 25 del documento per la consultazione 30 novembre 2007 ove tra l’altro erano previste:
 - a) l’introduzione di meccanismi di correzione dinamica di eventuali squilibri tra costo riconosciuto e ricavo disponibile a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione;
 - b) l’introduzione di due distinti regimi di perequazione, uno destinato alle imprese distributrici che hanno costituito separata società per l’erogazione del servizio di vendita di maggior tutela, e uno per le imprese che erogano congiuntamente i servizi di distribuzione e vendita di maggior tutela;
 - c) la definizione del costo, ovvero della tariffa, a copertura dei costi di commercializzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica, che sarebbe stata riconosciuta se le attività avessero continuato ad essere svolte congiuntamente sulla base dei riscontri contabili dell’anno 2006;
- l’articolo 9bis.1, lettera b) del TIV, prevede che, ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione delle imprese distributrici che svolgono il servizio di maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo RCV_i ;
- la specifica remunerazione di cui al precedente alinea è stabilita tenendo conto delle sinergie legate all’erogazione contestuale dei servizi di maggior tutela e di distribuzione;
- il primo anno in cui il nuovo assetto organizzativo dei segmenti commerciali di distribuzione e vendita dispiegherà i propri effetti è l’anno 2008.

Considerato che:

- ai sensi delle disposizioni del comma 49.3 del Testo integrato 2004-2007 l’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale (di seguito: ammontare PSA) è determinato in funzione del valore assunto dal fattore di correzione Csa (di seguito: Csa);
- ai sensi delle disposizioni del comma 49.4 del Testo integrato 2004-2007, l’anno di riferimento rilevante ai fini della determinazione del Csa per il periodo di regolazione 2004-2007 è il 2003;
- il Csa viene fissato con riferimento al livello dei costi operativi desumibili dai conti annuali separati, ai sensi della deliberazione n. 310/01, dell’esercizio 2003 e degli investimenti effettuati dalle imprese e rivalutati con il coefficiente degli investimenti fissi lordi al 31 dicembre 2003;

- nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 il *Csa* è aggiornato per ciascun anno del periodo secondo le modalità applicative definite con deliberazione n. 316/07, in coerenza con i criteri di aggiornamento annuale della quota parte delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto;
- l'aggiornamento del *Csa* ha lo scopo di riallineare l'ammontare percepito a titolo di perequazione specifica aziendale al livello effettivo degli investimenti realizzati da ciascuna impresa distributrice, al fine di consentire che i riflessi economici derivanti dall'immediato riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione siano, il più possibile, trasferiti alle imprese che hanno effettuato tali investimenti;
- il comma 42.3 del Testo integrato 2008-2011 prevede che l'Autorità definisca le modalità di applicazione e aggiornamento del *Csa* per il periodo di regolazione 2008-2011;
- ai sensi dei commi 10.3 e 32.3 del Testo integrato 2008-2011, ai fini della fissazione dei corrispettivi tariffari per l'anno successivo, in occasione degli aggiornamenti annuali, l'Autorità tiene conto degli investimenti netti effettuati dalle imprese distributrici, come riscontrabili dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, variando percentualmente i parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito;
- ai sensi dei commi 10.5 e 32.4 del Testo integrato 2008-2011, ai fini della fissazione dei corrispettivi tariffari per l'anno successivo, in occasione degli aggiornamenti annuali, l'Autorità tiene conto degli investimenti lordi effettuati dalle imprese distributrici, variando percentualmente i parametri tariffari a copertura degli ammortamenti;
- l'Autorità, nel primo documento per la consultazione, ha formulato la proposta di sostenere l'aggregazione tra le imprese distributrici, riconoscendo alle imprese che si aggregano, per un periodo di otto anni, un ammontare PSA pari alla somma di quello stabilito per le singole imprese;
- non sono stati formulati rilievi a tale proposta da parte dei partecipanti alla consultazione;
- l'articolo 43 del Testo integrato 2008-2011 prevede un meccanismo di promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici a valere fino all'anno 2011;
- in sede di consultazione l'Autorità ha prospettato il passaggio, dal prossimo periodo regolatorio, da un regime integrativo di perequazione specifica aziendale al riconoscimento di vincoli individuali per impresa.

Considerato che:

- sono stati rilevati errori materiali nell'Allegato A e nell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07.

Ritenuto opportuno:

- determinare la quota parte dei corrispettivi unitari delle tariffe di riferimento TV1 e D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione e dei costi

diretti di trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione di cui agli articoli 36 e 37 del Testo integrato 2008-2011;

- determinare i corrispettivi specifici per il calcolo dell'ammontare RF_{TOT} di cui al comma 37.1 del Testo integrato 2008-2011;
- indicizzare i costi unitari standard p_k e r_k di cui agli articoli 36 e 37 del Testo integrato 2008-2011, confermando i rapporti relativi tra i costi standard associati alle differenti tipologie di impianto utilizzati nel secondo periodo di regolazione.

Ritenuto opportuno:

- in una prospettiva di sostegno all'innovazione tecnologica ed alla pluralità delle tecnologie nel segmento della misura dell'energia elettrica, prevedere che il regime di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione garantisca, nei limiti di seguito precisati, il riconoscimento dei costi di investimento effettivamente sostenuti dalle singole imprese;
- prevedere, in presenza di scostamenti rilevanti del costo effettivo del misuratore installato da una singola impresa rispetto al costo medio nazionale, la possibilità di avviare specifiche istruttorie per accertare l'origine dello scostamento e la sua riconoscibilità ai fini tariffari, anche tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche delle apparecchiature installate;
- prevedere che, salvo quanto disposto al precedente punto, il regime di perequazione dei ricavi di misura in bassa tensione sia organizzato in modo da non dar luogo ad avanzi o disavanzi di sistema;
- pertanto che il meccanismo di perequazione dei ricavi per l'erogazione dei servizi di misura ai punti di prelievo in bassa tensione riguardi:
 - a) i ricavi derivanti dall'applicazione alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), della quota parte degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e a copertura delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
 - b) i ricavi derivanti dall'applicazione alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), della quota parte degli elementi $MIS_1(RAC)$, $MIS_3(RAC)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta delle misure;
- che il meccanismo di penalità in relazione al mancato rispetto degli obiettivi di installazione obbligatori previsti dalla deliberazione n. 292/06 riguardi i ricavi derivanti dall'applicazione della quota parte degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, e a copertura delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;

- utilizzare il conto di cui al comma 54.1, lettera h) del Testo integrato 2008-2011 per la copertura degli squilibri della perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del medesimo Testo integrato.

Ritenuto opportuno:

- definire le regole per il funzionamento del meccanismo dinamico di correzione dei ricavi ammessi a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione;
- definire, per le imprese distributrici che erogano direttamente il servizio di maggior tutela, una specifica remunerazione per il servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e di vendita di maggior tutela che tenga conto delle sinergie legate all'erogazione contestuale di tali servizi;
- in relazione alle esigenze di trasparenza nella gestione dei servizi regolati, definire meccanismi di perequazione dei costi di commercializzazione differenziati tra le imprese che hanno proceduto a costituire una società separata per l'erogazione del servizio di vendita di maggior tutela e quelle che erogano congiuntamente i servizi di distribuzione e di maggior tutela;
- utilizzare il conto di cui al comma 54.1, lettera h) del Testo integrato 2008-2011 per la copertura degli squilibri della perequazione dei costi commerciali, di cui all'articolo 41 del medesimo Testo integrato, sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione.

Ritenuto opportuno:

- aggiornare il *Csa* per il periodo 2008-2011 riallineando l'ammontare PSA della singola impresa al livello effettivo dei propri investimenti, con la finalità di consentire che i riflessi economici derivanti agli esercenti dall'immediato riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione siano, il più possibile, assicurati alle imprese che hanno effettuato tali investimenti;
- aggiornare per l'anno 2008 i costi effettivi riconoscibili alle imprese distributrici che partecipano alla perequazione specifica aziendale sulla base di istruttorie individuali condotte dalla Direzione tariffe, in coerenza con i criteri adottati ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo di regolazione 2008-2011;
- sostenere l'aggregazione tra le imprese di distribuzione, riconoscendo alle imprese che si aggregano un ammontare PSA pari alla somma di quello stabilito per le singole imprese;
- limitare il riconoscimento dell'ammontare PSA di cui al precedente alinea, ad un periodo coerente con il prospettato riconoscimento di vincoli tariffari individuali per impresa.

Ritenuto opportuno:

- sanare gli errori materiali individuati

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07

- 1.1 Al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07:
- la definizione “**componenti UC₃**” è sostituita con la seguente “sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi;”;
 - è aggiunta la seguente definizione:
 - “• **energia reattiva** è l'energia reattiva induttiva;”;
 - nella definizione di “misuratore di energia elettrica”, sono eliminate le parole “, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza”;
 - nella definizione di “punto di prelievo” dopo le parole “di cabine telefoniche” sono aggiunte le parole “, di impianti di illuminazione pubblica”;
 - nella definizione di “usi propri della distribuzione”, le parole “al mercato vincolato” sono sostituite con le parole “al servizio di maggior tutela”;
 - nella definizione di “decreto 20 luglio 2004” dopo le parole “è il decreto ministeriale 20 luglio 2004” sono aggiunte le parole “recante Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato”;
 - è aggiunta la seguente definizione:
 - “• **TIC** è l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 recante Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”;
- 1.2 Al comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 le parole “medesimi corrispettivi” sono sostituite dalle parole “medesimi importi”.
- 1.3 Il comma 3.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è soppresso. Il successivo comma 3.6 viene numerato come comma 3.5.
- 1.4 Dopo il comma 10.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 sono inseriti i seguenti commi:
- “10.7. Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, l'Autorità determina una quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 da applicare nell'anno successivo t , alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 lettere b) e c) sulla base di quanto disposto al comma 10.8.
- 10.8. La quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 di cui al comma 10.7 è determinata con l'obiettivo di compensare lo squilibrio ΔCOT tenendo conto della variazione attesa dei volumi del servizio erogato. Detto squilibrio, rilevato a consuntivo relativamente all'anno $t-2$ secondo la formula di seguito riportata, è

corretto in relazione ai tassi di variazione di cui al comma 10.1, lettere a) e b).

$$\Delta COT_{t-2} = \sum_m (CE_{m,t-2}^{COT} - RAP_{m,t-2}^{COT,AT/MT} - RAP_{m,t-2}^{COT,BT})$$

dove:

- m indica l'impresa distributrice che ha costituito separata società di vendita per l'erogazione del servizio di maggior tutela;
- $CE_{m,t-2}^{COT}$ è il livello dei costi effettivi ammissibili per l'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione, di competenza dell'anno $t-2$, rilevati contabilmente a consuntivo, come desumibili dai conti annuali separati redatti in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 11/07, relativamente al comparto di cui al comma 6.4, lettera f); in relazione all'ammissibilità dei costi, l'Autorità opera in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011;
- $RAP_{m,t-2}^{COT,AT/MT}$ è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale connessa in altissima, alta e media tensione, di competenza dell'anno $t-2$, derivante dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e dall'applicazione dei contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla tabella 2 del TIC, per ciascuna impresa distributrice m ;
- $RAP_{m,t-2}^{COT,BT}$ è la somma dei ricavi ammessi, per ciascuna tipologia contrattuale connessa in bassa tensione, di competenza dell'anno $t-2$, derivante dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ e $\sigma_1(cot)$ delle tariffe di riferimento TV1 e D1 a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e dall'applicazione dei contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla tabella 2 del TIC, per ciascuna impresa distributrice m ."

- 1.5 Al comma 11.5, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, le parole "maggiore del 20%" sono sostituite con le parole "maggiore del 15%".
- 1.6 Il comma 15.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dal seguente comma:
„15.1. Terna e le imprese distributrici nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale, per prelievi con insufficiente fattore di potenza, applicano i corrispettivi previsti alla tabella 4 di cui all'allegato n. 1 per il corrispondente livello di tensione.”.
- 1.7 Al comma 15.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, le parole "i ricavi" sono sostituite dalle parole "le partite economiche".
- 1.8 Al comma 16.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, dopo le parole "si è verificato il supero." si aggiungono le parole: "A tal fine, per gli impianti connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale, Terna trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate.”.

- 1.9 Al comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, le parole "Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris" sono sostituite con le parole "Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica".
- 1.10 Dopo il comma 30.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, è aggiunto il seguente:
 "30.5 In relazione all'aggiornamento previsto ai commi 30.3 e 30.4, relativamente al riconoscimento della remunerazione degli investimenti netti e degli ammortamenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per i punti di prelievo di bassa tensione, salvo quanto disposto al comma 40.4, qualora il costo lordo di investimento dichiarato dalla singola impresa distributrice, medio per punto di prelievo, ecceda di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato di settore, la quota di costo eccedente detta soglia è esclusa dalla base di capitale riconosciuta ai fini tariffari."
- 1.11 Dopo il comma 32.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, è sono inseriti i seguenti commi:
 "32.5. Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, l'Autorità determina una quota correttiva dell'elemento $\sigma_I(cot)$ della tariffa D1 da applicare nell'anno successivo t , secondo quanto disposto al comma 10.8.
 32.6. Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, l'aggiornamento dell'elemento $\sigma_I(mis)$, tiene conto di quanto disposto al comma 30.5".
- 1.12 Il comma 33.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dal seguente comma:
 "33.4. L'Autorità provvede alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 33.1, lettere g) e h). La Cassa, attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 33.1, lettere da a) a f). La Cassa provvede altresì alla liquidazione dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 33.1."
- 1.13 Al comma 33.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 le parole "alla Cassa" sono sostituite con le parole "all'organo preposto alla quantificazione dei saldi di perequazione".
- 1.14 Al comma 33.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 le parole "la Cassa" sono sostituite con le parole "l'organo preposto alla quantificazione dei saldi di perequazione".
- 1.15 Al comma 33.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, dopo le parole "singoli meccanismi di perequazione", sono aggiunte le parole "di cui al comma 33.1, lettere da a) a f). Entro lo stesso termine gli uffici dell'Autorità determinano e, informata l'Autorità, comunicano alla Cassa e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di cui al comma 33.1, lettere g) e h)."
- 1.16 Al comma 33.9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, le parole "dei conti UC3" sono sostituite con le parole "del conto di cui al comma 54.1, lettera h)."

- 1.17 Al comma 34.1, nella definizione del termine RE_m dopo le parole “di cui all’Articolo 7” sono aggiunte le parole “al netto delle maggiorazioni di cui al comma 49.2, lettera a), del TIQE”.
- 1.18 Il comma 35.1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dal seguente comma:
- „35.1. In sede di aggiornamento annuale delle tariffe di distribuzione, a partire dall’aggiornamento relativo all’anno 2010, l’Autorità individua la quota parte delle componenti tariffarie a copertura della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati ai sensi dell’articolo 11, in maniera che tale maggior remunerazione sia riconosciuta alle sole imprese distributrici che hanno effettivamente realizzato detti investimenti.”
- 1.19 Al comma 36.1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 348/07, nella definizione del termine C_2 le parole “la componente tariffaria $\rho_3(disAT)$ relativa” sono sostituite dalle parole “l’elemento $\rho_3(disAT)$ relativo”; nella definizione del termine RA_{DIR} dopo le parole “e applicando i corrispettivi unitari $\rho_3^c(disAT)$ ” sono inserite le parole “di cui alla tabella 15 dell’allegato n. 1”; nella definizione del termine p_k prima delle parole “costo unitario standard” sono aggiunte le parole “numero indice del” e dopo le parole “alta tensione” sono aggiunte le parole “di cui alla tabella 16 dell’allegato n. 1”.
- 1.20 Il comma 36.2 dell’Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è soppresso.
- 1.21 Al comma 37.1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 348/07, nella definizione del termine Cf_2 le parole “le componenti tariffarie $\rho_1(disMT)$ e $\rho_3(disMT)$ relative” sono sostituite dalle parole “gli elementi $\rho_1(disMT)$ e $\rho_3(disMT)$ relativi”; nella definizione del termine RF_{DIR} dopo le parole “e applicando i corrispettivi unitari $\rho_1^c(disMT)$ e $\rho_3^c(disMT)$ ” sono inserite le parole “di cui alla tabella 17 dell’allegato n. 1”; nella definizione del termine RF_{TOT} le parole “specifici corrispettivi unitari fissati dall’Autorità” sono sostituite con le parole “i corrispettivi di cui alla tabella 18 dell’allegato n. 1”; nella definizione del termine r_k prima delle parole “costo unitario standard” sono aggiunte le parole “numero indice del” e dopo le parole “media tensione” sono aggiunte le parole “di cui alla tabella 19 dell’allegato n. 1”.
- 1.22 Il comma 37.2 dell’Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è soppresso.
- 1.23 Al comma 39.1, nella definizione del termine RE dopo le parole “livello dei ricavi effettivi” sono aggiunte le parole “al netto delle maggiorazioni di cui al comma 49.2, lettera a), del TIQE”.
- 1.24 Il comma 40.1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dal seguente comma:
- „40.1. In ciascun anno t , l’ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore relativo a ciascuna impresa distributtrice m è pari a:
- $$PM_m = RM_m - QM_m - RPM_m$$
- dove:
- PM_m è l’ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura;
 - RM_m è il ricavo spettante all’impresa distributtrice m , a copertura dei costi di capitale dell’anno $t-2$, ivi inclusi gli ammortamenti, per l’installazione-manutenzione di misuratori di energia elettrica relativi

a punti di prelievo in bassa tensione, e alle dismissioni dell'anno $t-2$ di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06, e dei sistemi di raccolta dei dati di misura, calcolato secondo la seguente formula:

$$RM_m = \frac{CE_m^{MEBT}}{\sum_m CE_m^{MEBT}} * \sum_m QME_m + \frac{N_m^{MMBT}}{\sum_m N_m^{MMBT}} * \sum_m QMM_m + \frac{CE_m^{TGBT}}{\sum_m CE_m^{TGBT}} * \sum_m MIS'_m (RAC)$$

con:

- CE_m^{MEBT} è il costo effettivo di capitale dell'anno $t-2$, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
 - QME_m è il ricavo di ciascuna impresa distributrice m , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e a copertura dell'ammortamento delle dismissioni di misuratori elettromeccanici, sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06, di cui alla tabella 20 dell'allegato n. 1;
 - N_m^{MMBT} è il numero dei misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
 - QMM_m è il ricavo dell'impresa distributrice m , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione di cui alla tabella 21 dell'allegato n. 1;
 - $MIS'_m(RAC)$ è il ricavo dell'impresa distributrice m , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi $MIS_1(RAC)$, $MIS_3(RAC)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica di cui alla tabella 22 dell'allegato n. 1;
 - CE_m^{TGBT} è il costo effettivo di capitale dell'anno $t-2$, ivi inclusi gli ammortamenti, relativo ai sistemi di raccolta dei dati di misura dell'energia elettrica dei punti di misura in bassa tensione;
- $QM_m = QME_m + QMM_m + MIS'_m(RAC)$;
- RPM_m è la penale, relativa a ciascuna impresa distributrice m , in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni della deliberazione n. 292/06 in materia di installazione

di misuratori elettronici relativi a punti di prelievo in bassa tensione. In termini formali:

$$RPM_m = MAX(\Delta N_m^{BT,ME}; 0) * MIS(INS)_{cirBT}$$

con:

- $MIS(INS)_{cirBT}$ di cui alla tabella 23 dell'allegato n. 1, sono le quote parti degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ applicate alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), riconosciute a copertura della remunerazione del capitale di misuratori dell'energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione che non hanno i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- $\Delta N_m^{BT,ME} = \min(N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_m^{BT,ME} \Big|_{installati}; 0,5 * N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti})$

dove:

- $N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti}$ è il numero di punti di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice m , in cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06 prevede, entro il 31 dicembre dell'anno t , l'installazione di un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione medesima;
- $N_m^{BT,ME} \Big|_{installati}$ è il numero di punti di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice m , in cui entro il 31 dicembre dell'anno t è stato effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06.

1.25 Il comma 40.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dal seguente comma:

“40.2 Nei casi in cui, per la singola impresa distributrice, risulti:

$$N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_m^{BT,ME} \Big|_{installati} > 0,5 * N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti}$$

l'Autorità avvia il procedimento finalizzato alla erogazione di una sanzione per inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06 in relazione all'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.”

1.26 Dopo il comma 40.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 sono inseriti i seguente commi:

“40.3 In relazione alla valorizzazione dei termini CE_m^{MEBT} e CE_m^{TGBT} qualora il costo lordo di investimento dichiarato dalla singola impresa distributrice, medio per punto di prelievo, ecceda di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato di settore, la quota di costo eccedente detta soglia è esclusa dalla base di capitale riconosciuta ai fini della perequazione.

40.4 Al fine del riconoscimento delle quote di remunerazione escluse ai sensi del precedente comma 40.3, la singola impresa distributrice può presentare all'Autorità apposita istanza motivata, secondo la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità. L'istanza deve essere

corredata da documentazione che comprovi che l'investimento è stato effettuato nel rispetto dei principi di pertinenza, efficienza ed economicità. Sulla base di detta istanza l'Autorità avvia una specifica istruttoria individuale ai fini della valutazione della riconoscibilità, anche parziale, delle quote di costo eccedenti la soglia di cui al comma 40.3.

40.5 In ciascun anno t l'ammontare RPM, di cui al comma 40.1, versato dalle imprese a titolo di penale in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni della deliberazione n. 292/06 in materia di installazione di misuratori elettronici relativi a punti di prelievo in bassa tensione, contribuisce ad alimentare il conto di gestione di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera h).”.

1.27 Il comma 41.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dai seguenti commi:

„ 41.1. Per ciascuna impresa distributrice che ha costituito una società separata per l'erogazione del servizio di vendita di maggior tutela, in ciascun anno, l'ammontare di perequazione di cui al comma 33.1, lettera h), è pari a:

$$PS^{COT} \begin{cases} = CE^{COT} - RAP^{COT,AT/MT} - 0,95 \cdot RAP^{COT,BT}, & \text{se } \theta < 0,95 \\ = 0, & \text{se } 0,95 \leq \theta \leq 1,05 \\ = CE^{COT} - RAP^{COT,AT/MT} - 1,05 \cdot RAP^{COT,BT}, & \text{se } \theta > 1,05 \end{cases}$$

dove:

- PS^{COT} è l'ammontare di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione;
- $\theta = \frac{CE^{COT} - RAP^{COT,AT/MT}}{RAP^{COT,BT}}$
- $RAP^{COT,BT}$ è la somma dei ricavi ammessi, per ciascuna tipologia contrattuale connessa in bassa tensione, dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ e $\sigma_1(cot)$ delle tariffe di riferimento TV1 e D1 a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e dall'applicazione dei contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla tabella 2 del TIC;
- $RAP^{COT,AT/MT}$ è la somma dei ricavi ammessi, per ciascuna tipologia contrattuale connessa in altissima, alta e media tensione, dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ e $\sigma_1(cot)$ delle tariffe di riferimento TV1 e D1 a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e dall'applicazione dei contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla tabella 2 del TIC;
- CE^{COT} è il livello dei costi effettivi ammissibili per l'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione, rilevati contabilmente a consuntivo, come desumibili dai conti annuali separati redatti in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 11/07, relativamente al comparto di cui al comma 6.4, lettera f).

41.2 Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 41.1, in relazione all'ammissibilità dei costi per l'attività di commercializzazione, l'Autorità opera in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011, nell'ambito di specifiche istruttorie individuali.

41.3 Per ciascuna impresa distributrice che non ha costituito una società separata per l'erogazione del servizio di vendita di maggior tutela, in ciascun anno, l'ammontare di perequazione di cui al comma 33.1, lettera h), è pari a:

$$PI^{COT} = RC^{COT,BT} + RC^{COV,BTM} - RAP^{COT,BT} - RAP^{RCVi,BTM}$$

dove:

– PI^{COT} è l'ammontare di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione;

– $RC^{COT,BT}$ è la somma dei ricavi ammessi determinati applicando i corrispettivi unitari $\rho'_1(cot)$, $\rho'_3(cot)$ e $\sigma'_1(cot)$ riportati nella tabella 24 dell'allegato n. 1, ai punti di prelievo di ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettere da a) a c);

– $RC^{COV,BTM}$ è la somma dei ricavi ammessi determinati applicando i corrispettivi unitari $\rho'_1(cov)$, $\rho'_3(cov)$ e $\sigma'_1(cov)$ riportati nella tabella 24 dell'allegato n. 1, ai punti di prelievo serviti nell'ambito del regime di maggior tutela;

– $RAP^{COT,BT}$ è la somma dei ricavi ammessi derivanti dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ e $\sigma_1(cot)$ delle tariffe di riferimento TV1 e D1 ai punti di prelievo di ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettere da a) a c);

– $RAP^{RCVi,BTM}$ è la somma dei ricavi ammessi riconosciuti all'impresa per lo svolgimento del regime di maggior tutela dall'applicazione della componente RCV_i di cui al comma 9bis.1, lettera b), del TIV ai punti di prelievo serviti nell'ambito del regime di maggior tutela.

41.4 I corrispettivi di cui alla tabella 24 dell'allegato n. 1 sono aggiornati annualmente in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 10 e 32.”.

1.28 Il comma 42.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dal seguente comma:

“42.3. Al soggetto giuridico che deriva da operazioni straordinarie tra due o più imprese di distribuzione già ammesse al regime di perequazione specifico aziendale, viene riconosciuto, a partire dall'anno in cui l'operazione è avvenuta, per un periodo massimo di otto anni, un ammontare di perequazione specifica aziendale pari alla somma di quanto spettante alle singole imprese.”.

1.29 Dopo il comma 42.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 sono inseriti i seguenti commi:

“ 42.4. Per l'anno 2008, il valore del fattore di correzione C_{sa} , definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04, è calcolato applicando la seguente formula:

$$Csa_{08} = \frac{CE_{08} - RAP_{08}}{RAP_{08}}$$

dove:

- RAP_{08} è il ricavo ammesso perequato di distribuzione della singola impresa per l'anno 2008;
- CE_{08} è il costo effettivo di distribuzione per l'anno 2008, calcolato sulla base di istruttorie individuali condotte dalla Direzione tariffe in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il primo anno del periodo regolatorio 2008-2011. Ai fini del calcolo di CE_{08} , il costo operativo riconosciuto per l'anno 2008 (COR_{08}) della singola impresa è calcolato sulla base della seguente formula:

$$COR_{08} = \min \left\{ \begin{array}{l} \left[COE_{06} * \frac{Q_{07}}{Q_{06}} + 0,5 * \max(COB_{06} - COE_{06}; 0) + RALP_{06} \right] * (1 + RPI_{07} - X) * (1 + RPI_{08} - \bar{X}) \\ COB_{06} * (1 + RPI_{07} - X) * (1 + RPI_{08} - \bar{X}) + RALP_{06} \end{array} \right.$$

con:

- COR_{08} è il livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2008;
- COB_{06} è il costo operativo, al netto degli ammortamenti e dei contributi di allacciamento a preventivo, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali, fissato per l'anno 2004 nell'istruttoria individuale condotta ai sensi della deliberazione n. 96/04, aggiornato per tener conto del meccanismo del *price-cap* per gli anni 2005 e 2006;
- COE_{06} è il livello dei costi operativi effettivi riferiti all'anno 2006, al netto di ammortamenti e oneri finanziari e dei contributi di allacciamento a preventivo, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali;
- $RALP$ è pari ai ricavi effettivi da contributi di allacciamento a preventivo al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali portata a deduzione del costo operativo riconosciuto;
- $\frac{Q_{07}}{Q_{06}}$ è la variazione delle variabili di scala tra il 2006 e 2007, verificatasi a livello di impresa;
- RPI_{07} e RPI_{08} sono i tassi annui di inflazione rilevanti ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* per la fissazione dei parametri da impiegare rispettivamente negli anni 2007 e 2008 pari a 1,7% in entrambi gli anni;
- X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione pari a 3,5%;
- \bar{X} è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel terzo periodo di regolazione pari a 1,9%.

42.5. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il valore del fattore di correzione Csa , definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04, è determinato applicando al valore del Csa per l'anno 2008, la seguente formula:

$$Csa_n = \frac{Csa_n^{08} * RAP_{08} + \sum_{s=09}^n \Delta CEK_s + \sum_{s=09}^n \Delta CEA_s - RAP_{08} * \left[\prod_{s=09}^n (1 + \Delta TAR_{CIRs} + \Delta TAR_{AMMs}) - 1 \right]}{RAP_{08} * \prod_{s=09}^n (1 + \Delta TAR_{CIRs} + \Delta TAR_{AMMs})}$$

dove:

- Csa_n^{08} è il valore del Csa come determinato per l'anno 2008, eventualmente corretto ai sensi della deliberazione di approvazione del fattore di correzione per l'anno 2004;
- $\Delta CEK_n = WACC * (\Delta INV_{n-2} + \varphi_n * CIR_{n-1} - RALP_{n-2}) - \omega_{INV_n}$;
- $\Delta INV_{n-2} = (INV_{n-2} - AMM_{n-2} - DISM_{n-2})$;
- $\omega_{INV_n} = \sum_j (P_{j,n} * Q_{j,n}) - \sum_j (P_{j,n} * Q_{j,n-1})$;
- φ_n è la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per l'anno n , il cui valore è pubblicato dall'Autorità in sede di aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari;
- CIR_{n-1} è il capitale investito riconosciuto a fini tariffari nell'anno $n-1$;
- INV_{n-2} è l'investimento lordo effettuato nell'anno $n-2$ dall'impresa.
- AMM_{n-2} è la quota di ammortamento riconosciuta ai fini della fissazione del Csa sulla base del capitale investito fino all'anno $n-2$;
- $DISM_{n-2}$ sono le dismissioni effettuate nell'anno $n-2$ (eccedenti rispetto a quelle considerate ai fini della eventuale fissazione di decrementi annui del coefficiente Csa , in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra reti storiche e reti acquisite);
- $\sum_j (P_{j,n} * Q_{j,n})$ è il valore dei ricavi calcolato moltiplicando le variabili di scala dell'impresa relativi all'anno n ($Q_{j,n}$) per la quota parte dei parametri tariffari dell'anno n a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto ($P_{j,n}$), il cui valore è pubblicato dall'Autorità in sede di aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari;
- j sono le componenti tariffarie e le relative variabili di scala, rilevanti ai fini della perequazione specifica aziendale;
- $\Delta CEA_n = \varphi_n (\Delta AMM_{n-1} + AMM_{n-2}) - \omega_{AMM_n}$;
- $\Delta AMM_{n-2} = (NAM_{n-2} - ALI_{n-2} - DISA_{n-2} - UTI_{n-2})$;
- $\omega_{AMM_n} = \sum_j (A_{j,n} * Q_{j,n}) - \sum_j (A_{j,n} * Q_{j,n-1})$;
- NAM_{n-2} indica la quota di ammortamento relativa ai nuovi investimenti effettuati nell'anno $n-2$;
- ALI_{n-2} è la quota di ammortamento relativa a cespiti alienati nell'anno $n-2$;
- $DISA_{n-2}$ è la quota di ammortamento relativa a cespiti dismessi a qualsiasi titolo;
- UTI_{n-2} è la quota di ammortamento relativa a cespiti che hanno completato la vita utile standard;

- $\sum_j (A_{j,n} * Q_{j,n})$ è il valore dei ricavi calcolato moltiplicando le variabili di scala dell'impresa relativi all'anno n ($Q_{j,n}$) per la quota parte dei parametri tariffari dell'anno n a copertura degli ammortamenti ($A_{j,n}$), il cui valore è pubblicato dall'Autorità in sede di aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari;
- ΔTAR_{CIRn} è la variazione percentuale dei parametri tariffari unitari, per effetto dell'aggiornamento annuale a valere per l'anno n , della parte a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto a livello nazionale. Il valore è fissato dall'Autorità in sede di aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari e tiene conto degli investimenti effettivi di settore all'anno $n-2$ ivi compresa la variazione conseguente alla rivalutazione e tenendo conto della crescita dei volumi;
- ΔTAR_{AMMn} è la variazione percentuale dei parametri tariffari unitari, per effetto dell'aggiornamento annuale a valere per l'anno n , della parte a copertura della remunerazione degli ammortamenti riconosciuto a livello nazionale. Il valore è fissato dall'Autorità in sede di aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari e tiene conto degli investimenti effettivi di settore all'anno $n-2$ ivi compresa la variazione conseguente alla rivalutazione e tenendo conto della crescita dei volumi.

42.6. Per gli anni 2009 e seguenti, il termine per la presentazione dei dati necessari per l'aggiornamento del fattore di correzione specifico aziendale, secondo moduli pubblicati a cura della Direzione tariffe dell'Autorità, è fissato al 31 luglio di ogni anno.”

1.30 Il comma 54.1, lettera h) dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dal seguente comma:

“h) il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente UC₃”.

1.31 La rubrica dell'articolo 62 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituita dalla seguente *“Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi”*.

1.32 Il comma 62.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è sostituito dal seguente comma:

„ 62.1. Il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, viene utilizzato per la copertura degli squilibri connessi ai meccanismi di cui agli articoli da 34 a 44.”

1.33 Nel titolo della tabella 7 dell'allegato n. 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, le parole “clienti finali” sono sostituite con le parole “i punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale”.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07

- 2.1 Al comma 1.1 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, nella definizione di “**richiedente**”, dopo le parole “nel presente provvedimento” sono aggiunte le seguenti parole “Richieste non afferenti i contratti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica possono essere presentate da soggetti diversi dal cliente finale o dal venditore”.
- 2.2 Al comma 1.1 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 è aggiunta la seguente definizione:
- “• **spesa relativa:** è il costo dei materiali a pié d'opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 20 per cento degli importi predetti. Le spese generali garantiscono la copertura degli oneri amministrativi, degli eventuali oneri relativi all'ottenimento di servitù ed espropri e degli oneri connessi con le pratiche di elettrodotto in genere, purché rientranti nei limiti di norma e non conseguenti a particolari istanze del richiedente che non ne consentano il mantenimento entro tali limiti di norma.”.
- 2.3 Al comma 5.1 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, prima delle parole “Gli impianti elettrici” sono aggiunte le parole: “Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT”.
- 2.4 Al comma 5.3 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 le parole “del cliente finale” sono soppresse.
- 2.5 Dopo il comma 6.3 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 sono aggiunti i seguenti commi:
- 6.4. Qualora sia richiesta all'impresa di distribuzione la realizzazione di una soluzione per la connessione diversa dalla soluzione di cui comma 6.1, il maggior costo è a carico del richiedente.
 - 6.5. Qualora l'impresa di distribuzione non possa realizzare la soluzione di minimo tecnico per imposizione di vincoli da parte delle Autorità competenti, la quota distanza è raddoppiata. Nell'offerta (preventivo) l'impresa di distribuzione rende conto al richiedente di tali vincoli.
 - 6.6. Nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Tabella 1.
 - 6.7. In relazione a ciascuna nuova connessione o richiesta di aumento di potenza, qualora non sia prevista l'applicazione di contributi commisurati alla spesa relativa, è inoltre applicato un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2.
 - 6.8. Al richiedente non possono essere imposti oneri ulteriori a quelli previsti dal presente Allegato.”
- 2.6 I commi da 11.2 a 11.6 ed i commi 15.3, 18.5 e 19.3 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 sono soppressi.
- 2.7 Ai commi 12.2 e 16.1 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 le parole “alla connessione dei singoli clienti finali” sono sostituite con le parole “all'attivazione dei singoli punti di prelievo” e le parole “All'atto della

- connessione i singoli clienti finali” sono sostituite con le parole “Al momento dell’attivazione, i richiedenti”.
- 2.8 Al comma 21.2 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07 è soppressa la parola “inoltre”.
- 2.9 Alla rubrica del TITOLO VI dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, dopo le parole “IN ALTA”, sono aggiunte le parole “E ALTISSIMA”.
- 2.10 Alla rubrica dell’articolo 22 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, dopo le parole “in alta” sono aggiunte le parole “e altissima”.
- 2.11 Al comma 22.1 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, dopo le parole “in alta”, sono aggiunte le parole “e altissima”.
- 2.12 Il comma 22.2 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07 è soppresso. I successivi commi 22.3 e 22.4 vengono numerati, rispettivamente, come commi 22.2 e 22.3.
- 2.13 Al comma 23.1 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, le parole “il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti per la connessione” sono sostituite con le parole “la spesa relativa”.
- 2.14 Il comma 23.2 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07 è soppresso. Il successivo comma 23.3 viene numerato come comma 23.2.
- 2.15 Al comma 24.1 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07 dopo le parole “Per la disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo” sono aggiunte le parole “o per la riduzione di potenza di cui al comma 5.5 della deliberazione n. ARG/elt 4/08”.
- 2.16 Dopo il comma 24.1 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07 è aggiunto il seguente comma:
“24.2 Il contributo in quota fissa relativo ai casi di cui al precedente comma 24.1 è applicato una sola volta all’atto della disattivazione o della riduzione di potenza a seguito di morosità e del distacco delle utenze stagionali.”
- 2.17 Al comma 25.1 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, dopo le parole “cambi di fornitore”, sono aggiunte le parole “e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione”.
- 2.18 Alla rubrica dell’articolo 26 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, dopo le parole “di misura”, sono aggiunte le parole “in bassa tensione”.
- 2.19 Ai commi 26.1 e 26.2 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, dopo le parole “per le richieste di spostamento di gruppi di misura”, sono aggiunte le parole “in bassa tensione”.
- 2.20 Al comma 27.1 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07 sono cancellate le parole “pari al costo documentato dei materiali a piè d’opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 20 per cento degli importi predetti.”.
- 2.21 Al comma 30.1 dell’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, le parole “valutato a preventivo” sono sostituite con le parole “o altre prestazioni specifiche regolate con l’addebito della spesa relativa”.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.
- 3.2 L'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

13 marzo 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis

Tabella 15: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione per tipologia di utenza (ρ3'c(disAT))

Tipologie	Anno 2008
	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	0,0572
Bassa tensione - illuminazione pubblica	0,0445
Bassa tensione - altri usi	0,0554
Media tensione - illuminazione pubblica	0,0282
Media tensione - altri usi	0,0529
Alta tensione	0,0315
Altissima tensione	0,0315

Tabella 16: Numero indice del costo unitario standard per componente di rete di alta tensione (p_k)

Componente	Numero indice
Linee 380 kV - singola terna (per km)	275,00
Linee 380 kV - doppia terna (per km)	220,00
Linee 220 kV - singola terna (per km)	100,00
Linee 220 kV - doppia terna (per km)	80,00
Linee 150/130 kV - singola terna (per km)	100,00
Linee 150/130 kV - doppia terna (per km)	80,00
Linee 220 kV - in cavo (per km)	1.366,41
Linee 130 kV - in cavo (per km)	1.136,19
Cavo SACOI (per km)	146,45
Linee 200 kV - corrente continua (per km)	28,33
Linee 60 kV - singola terna (per km)	75,00
Linee 60 kV - doppia terna (per km)	60,00
Linee 60 kV - in cavo (per km)	852,14

Tabella 17: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza ($\rho_1^c(\text{disMT})$, $\rho_3^c(\text{disMT})$)

Tipologie	Anno 2008	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,1214
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,0958
Bassa tensione - altri usi	-	0,1341
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,1052
Media tensione - altri usi	102.859,02	-

Tabella 18: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza

Tipologie	Anno 2008	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,2250
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1776
Bassa tensione - altri usi	-	0,2486
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,1950
Media tensione - altri usi	190.663,14	-

Tabella 19: Numero indice del costo unitario standard per componente relativo alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione (r_k)

Componente	Numero indice
Trasformatori 220/MT (per MVA installato)	106,69
Trasformatori 150-130/MT (per MVA installato)	100,00
Trasformatori 150/120-60 (per MVA installato)	100,00
Altri trasformatori AT/MT (per MVA installato)	122,77

Tabella 20: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell'elemento $\sigma 1(mis)$, di cui all'articolo 40, a copertura dei costi di capitale relativi ai contatori elettronici

Tipologie di contratto di cui comma 2.2	Quote parti $\sigma 1(mis)$ <i>MIS1(INS)</i>	<i>Quota parte</i> <i>MIS3(INS)</i>
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione	992,79	-
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,0303
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	992,79	-

Tabella 21: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell'elemento $\sigma 1(mis)$, di cui all'articolo 40, a copertura dei costi di capitale relativi ai contatori elettromeccanici

Tipologie di contratto di cui comma 2.2	Quote parti $\sigma 1(mis)$ <i>MIS1(INS)</i>	<i>Quota parte</i> <i>MIS3(INS)</i>
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione	115,83	-
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,0035
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	115,83	-

Tabella 22: Quota parti degli elementi MIS1(RAC), MIS3(RAC) e dell'elemento $\sigma 1(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica

Tipologie di contratto di cui comma 2.2	Quote parti $\sigma 1(rac)$ <i>MIS1(RAC)</i>	<i>Quota parte</i> <i>MIS3(RAC)</i>
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione	338,29	-
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,0103
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	338,29	-

Tabella 23: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell'elemento $\sigma 1(mis)$, di cui all'articolo 40, per il calcolo del termine RPM

Tipologie di contratto di cui comma 2.2	$\sigma 1(mis)_{cirBT}$ $MIS1(INS)_{cirBT}$	$MIS3(INS)_{cirBT}$
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione	65,63	-
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,002
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	65,63	-

Tabella 24: Corrispettivi unitari a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e del servizio di vendita riconosciuti alle imprese distributrici che erogano il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo di prelievo serviti nel regime di maggior tutela

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		$\sigma'_1(\text{cot}), \rho'_1(\text{cot})$	$\rho'_3(\text{cot})$	$\sigma'_1(\text{cov}), \rho'_1(\text{cov})$	$\rho'_3(\text{cov})$
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenze domestiche in bassa tensione	1.302,42	-	214,19	-
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,058	-	0,010
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	2.073,55	-	328,25	-